



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO;
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2;

Torino, mercoledì 31 marzo 2021

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni di ogni ordine e grado di Torino e Città Metropolitana
- Al Personale A.T.A. delle Istituzioni di ogni ordine e grado di Torino e Città Metropolitana
- Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca
- All'Albo del sito web

Oggetto: Trasmissione domande di mobilità del personale ATA anno scolastico 2021/22.

Con nota prot. n. 10122 del 29 marzo 2021 il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso l'Ordinanza Ministeriale prot. n. 106 del 29 marzo 2021 relativa alla mobilità del personale della scuola concernente le norme di attuazione del C.C.N.I. sottoscritto in data 6 marzo 2019 in materia di mobilità del personale ATA per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Il periodo utile per la presentazione delle domande è fissato **dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021** (art. 2, comma 3 – O.M. 106/2021).

Il personale interessato dovrà produrre e inoltrare la domanda attraverso il portale del Ministero dell'Istruzione, nella sezione dedicata alle [Istanze on line](#).

Per accedere a "**Istanze on line**" occorre essere registrati all'area riservata del Portale Ministeriale.

Chi non è registrato potrà farlo selezionando la voce [Registrati](#), presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il [manuale predisposto](#).

Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Per compilare la domanda sono disponibili [guide](#) all'interno del portale "Istanze on line".

La domanda deve essere inoltrata rispettando il termine ultimo fissato dall'ordinanza. Entro tale termine l'aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.

La normativa specifica, unitamente ai modelli di domanda, è pubblicata sul sito del MI sezione MOBILITA' 2021/22 al link <https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2021-2022> e all'albo del sito web di quest'Ufficio.

Si ricorda che il personale ATA a tempo indeterminato e in attesa di titolarità definitiva (neo immesso in ruolo nell'a.s. 2020/21) deve presentare domanda di mobilità.

Potranno presentarsi online due distinte domande se si intende trasferirsi sia all'interno della provincia che per diversa provincia. Qualora sia risultato positivo il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello provinciale (CCNI artt. Da 34 a 49).

Le preferenze, non superiori a 15, possono essere espresse in: scuola/distretto/comune/provincia/sede CTP, come da bollettino ufficiale.

Art. 59 C.C.N.L. 29/11/2007

In riferimento alla circolare prot. n. 1861 del 18 febbraio 2021 con oggetto "Personale A.T.A. contratti a tempo determinato – perdita titolarità art. 59 C.C.N.L. 29/11/2007", si richiama l'attenzione al personale che sta svolgendo per il quarto anno un incarico ai sensi dell'art. 59 del C.C.N.L., poiché dovrà partecipare alle operazioni di trasferimento al fine di ottenere una sede di titolarità.





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO;
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2;

Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi

Nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità, in attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, gli interessati, prima dello svolgimento del procedimento di mobilità, dovranno confermare quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all'atto dell'immissione in ruolo o, in subordine, una sede della provincia di assegnazione tra quelle vacanti nell'anno scolastico 2020/2021, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito. A seguito dell'assegnazione gli interessati dovranno rimanere nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici.

A tal fine, si invitano i DSGA neo immessi in ruolo a voler trasmettere a questo Ufficio istanza di conferma sulla sede di assegnazione ottenuta all'atto dell'immissione in ruolo o, in subordine, istanza con la quale si chiede di voler effettuare la scelta su una sede tra quelle vacanti nell'anno scolastico 2020/2021 o su una delle sedi residue dopo l'effettuazione delle conferme.

Dette istanze devono pervenire a questo Ufficio entro e non oltre domenica 4 aprile p.v. all'indirizzo mail luigi.vivacqua2@istruzione.it.

Si richiede che l'oggetto della mail riporti la seguente dicitura: "mobilità DSGA – nome cognome".

Si allegano:

- Fac-simile di modello da compilare ai fini della conferma o meno della sede;
- Elenco delle sedi vacanti nell'anno scolastico 2020/21.

Con successiva nota saranno indicate le modalità di scelta della sede per coloro che non confermano come sede di titolarità l'attuale sede di servizio.

La successiva scelta, si ripete, sarà effettuata sulle sedi vacanti nell'a.s. 2020/21 e sulle sedi non confermate dai neo DSGA, sulla base dell'ordine della graduatoria di merito di cui alla procedura DDG 20 dicembre 2018 n. 2015.

Si precisa che coloro che confermano l'attuale sede di servizio, non dovranno produrre domanda di mobilità. Nei confronti di costoro, quest'ufficio provvederà a confermare la sede di attuale titolarità su Sidi. Su tale sede il DSGA dovrà restare per ulteriori quattro anni scolastici.

Assistenti tecnici

Dall'anno scolastico 2021/2022 l'organico nazionale di diritto del personale ATA è incrementato di 1.000 posti di Informatica (T72) per assistenti tecnici di "Area elettronica ed elettrotecnica – codice AR02" da istituire nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, ai sensi della L. 178/20 art. 1 co. 967 (Legge di Bilancio).

Tali posti, nella quota spettante, sono numericamente inseriti nelle disponibilità provinciali, ma non ancora formalmente assegnati agli istituti; la preferenza, pertanto non può corrispondere ad un nuovo codice puntuale del bollettino, ma rientra nei codici sintetici di comune/distretto sub-comunale e provincia.

Occorre, quindi, prestare attenzione alla compilazione della domanda: è importante sapere che la preferenza espressa su codice sintetico **potrebbe comprendere** anche uno o più posti nelle scuole del I ciclo.

Per escludere questa evenienza, si dovrà agire sulle caselle predisposte all'ordine di preferenza per grado di istruzione, spuntando solo quella/e di interesse.

Personale ex LSU

Al personale reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui al D.D.G. 2200/2019 – personale internalizzato - è preclusa la partecipazione alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio previste dal CCNI sottoscritto in data 6/03/2019 (nota MIUR n. 8899 del 10/04/2020).

Precedenze

Il sistema delle precedenze per il personale ATA è riportato agli artt. 40 e 41 del CCNI in materia di mobilità del personale ATA CCNI sottoscritto in data 6/03/2019.

Tale sistema non ha subito modifiche rispetto al contratto precedente; se in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione prevista nella O.M. n. 106, l'interessato può esercitarne il beneficio fatte salve alcune distinzioni.





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO;

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2;

Il personale di cui al punto III – *Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolare cure continuative*, fruisce della precedenza in tutte e tre le fasi della mobilità territoriale, fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, mentre nella seconda e terza fase esprimendo come prima preferenza sintetica il comune di residenza/cura (o comune viciniore, in caso di assenza di scuole richiedibili) o il distretto sub-comunale nei comuni suddivisi in più distretti, oppure una o più scuole comprese in esso.

Il codice sintetico del comune è obbligatorio prima di esprimere preferenze per altro comune o scuole comprese in esso.

Il personale di cui al punto IV – *Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale (la figura dell'amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all'istituto della tutela legale)* - fruisce della precedenza nella I fase, solo tra distretti diversi dello stesso comune, poi nella II e III fase della mobilità territoriale, ad eccezione del figlio referente unico che assiste il genitore disabile, per il quale è escluso il beneficio della precedenza tra province diverse.

L'indicazione del codice sintetico del comune o distretto sub-comunale nei comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria come prima preferenza, ma può essere preceduta da una o più scuole comprese in esso.

Analogamente alla precedenza punto IV è previsto il beneficio per il personale di cui al punto VI - *personale coniuge di militare o di categoria equiparata* - dove il codice sintetico obbligatorio è quello del comune o distretto sub-comunale nel quale è stato trasferito d'ufficio il militare/categoria equiparata, e punto VII – *personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali* - per il comune o distretto sub-comunale di esercizio del mandato amministrativo.

Inoltre, si ricorda che ai sensi dell'art. 41 CCNL che:

"il personale ATA (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità, al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale"

Tutto ciò che è inserito nella domanda di mobilità deve essere documentato con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche.

Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese è sanzionabile penalmente.

Integrazione/Modifica/Revoca della domanda

Si richiama l'attenzione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 dell'O.M. 106/21, per cui non saranno possibili integrazioni o modifiche delle preferenze già espresse successive alla scadenza del termine previsto per la presentazione on line delle istanze.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6 dell'O.M. 106/2021, la richiesta di **revoca** della domanda di mobilità può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (**entro l'11 maggio 2021**).

Reclami

Al fine di consentire la presentazioni di osservazioni a quanti ritengono che la domanda di mobilità sia stata erroneamente valutata sulla base delle dichiarazioni dei servizi e dei titoli prodotti, si allega un fac-simile di reclamo, che deve essere integrato con le parti relative all'oggetto del gravame.

Tale reclamo può essere inviato all'USP di Torino entro 10 giorni dalla notifica della scheda di valutazione, ai seguenti indirizzi mail:

DSGA – Assistenti Tecnici – Cuochi – Guardarobieri – Infermieri: rita.comandone.to@istruzione.it

Assistenti Amministrativi

dal cognome lettera A al cognome lettera R: daniela.bono.to@istruzione.it

dal cognome lettera S al cognome lettera Z: claudia.giaretto.to@istruzione.it





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO;
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2;

Collaboratori Scolastici

dal cognome lettera A al cognome lettera L: franco.vella@posta.istruzione.it

dal cognome lettera L al cognome lettera R: enrico.basile@posta.istruzione.it

dal cognome lettera S al cognome lettera Z: luigi.vivacqua2@istruzione.it

Si ringrazia per l'attenzione e la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Tecla RIVERSO

Allegati

1-nota MI prot. n. 10112 del 29/03/2021;

2-O.M. n. 106 del 29/03/2021;

3-all. D dichiarazione anzianità di servizio;

4-all. E dichiarazione di servizio continuativo;

5-all. F dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo;

6-all. Legge 104/92;

7-all. Fac-Simile modello di Reclamo

8-All. Fac-Simile per mobilità neo DSGA

9-In allegato è inoltre pubblicato l'elenco dei posti per i quali è stata presentata dal titolare istanza di cessazione e di pensionamento; si rende noto che l'effettiva disponibilità del posto per le operazioni di mobilità dipende dall'esito dell'istruttoria della sede INPS territorialmente competente.

10- Guida Istanze Online Mobilità Personale ATA

11- DSGA: sedi disponibili a.s. 2020/21.

N.B. Caricamento allegati sulla piattaforma Polis-Istanze Online. Per caricare gli allegati a corredo della domanda di mobilità, si ricorda che è necessario preliminarmente caricare i predetti allegati selezionando la funzione presente nella pagina iniziale in alto a sinistra "Altri Servizi" e successivamente è necessario selezionare la funzione "Gestione Allegati". Si allega la guida operativa Gestione_Allegati.

Solamente dopo il compimento di tale operazione, sarà possibile ritrovare gli allegati nel menù a tendina presente nella fase di compilazione della domanda al punto n. 6.7.

Ricongiungimento al familiare. Indicare con esattezza il comune di ricongiungimento nella casella delle esigenze di famiglia. Ai fini del riconoscimento di suddetta precedenza è indispensabile autocertificare la residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi e la data di decorrenza della stessa (anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità).

